



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 3 del 09/01/2003

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ARTIGIANATO 29 novembre 2002, n. 773

Art. 11 Legge n. 598/94 - Aiuti di Stato n. 343/01 concernente aiuti alla ricerca e allo sviluppo - Rettifica criteri per la selezione delle domande.

Per mero errore materiale tipografico di software si rende necessaria la ripubblicazione esatta della Determinazione del Dirigente Settore Artigianato 29 novembre 2002, n. 773 pubblicata sul Bollettino Ufficiale del 12 dicembre 2002, n. 157.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Il giorno 29 novembre 2002, in Bari nella sede del Settore;

- Visto il Dec. Lgs.vo 3 febbraio 1993, n.29, art.3 comma 2;

- Vista la l.r. 4 febbraio 1997, n.7, art.5;

- Con delibera n.1404 del 30/9/2002, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta regionale, atteso l'inserimento della Regione Puglia nelle aree depresse di cui all'obiettivo 1, ha fissato la misura delle agevolazioni stabilendo la concessione delle agevolazioni nella forma del contributo del conto capitale nel limite massimo del 45% del costo del progetto ammesso all'agevolazione, rispettivamente, per le attività di sviluppo precompetitivo e per le attività di ricerca industriale, previsti dall'art. 11 della legge 27/10/1994, n.598;

- Con determinazione n.206 rep. del 14/10/2002, esecutiva ai sensi di legge, è stata disposto l'impegno a valere sulle disponibilità ex Fondo Unico Regionale anno 2001 e la pubblicazione nel BURP dei criteri per la selezione delle istanze di concessione delle agevolazioni in argomento;

- Da un'attenta lettura del testo pubblicato nel BURP n.145, Parte Seconda, del 14/11/02, sono emersi dei meri refusi informatici, per cui si rende necessario procedere alla ripubblicazione del testo integrale dei criteri di selezione come da allegato al presente provvedimento che ne forma parte integrante;

- Vista e condivisa la relazione istruttoria n. 769 del 29.11.2002 espletata dall'Ufficio Sviluppo Economico e sottoscritta dal Responsabile del procedimento amministrativo, in atti;
Adempimenti contabili ai sensi della L. R. 16/11/2001, n.28

- Il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario, in quanto trattasi di mero atto rettificativo;

- Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- di prendere atto dei meri errori materiali presenti nel testo dell'allegato alla determinazione n.206 rep. del 14/10/2002, pubblicato nel BURP n.145, parte seconda, del 14 novembre 2002;
- di approvare l'allegato alla presente, per farne parte integrante, quale mero atto di rettifica del proprio precedente provvedimento n.206 rep. del 14/10/2002;
- di precisare, nel modo seguente, la tempistica relativa all'attività di informazione e predisposizione, da parte del Mediocredito Centrale, della modulistica per la presentazione delle istanze per l'accesso alle agevolazioni di che trattasi:
o il Mediocredito Centrale SpA, nell'ambito degli adempimenti rivenienti dalla convenzione in essere, darà ampia informazione delle forme e modalità di accesso alle agevolazioni nei trenta giorni successivi all'invio ed approvazione, da parte di questo Settore Artigianato, della relativa modulistica;
- di notificare copia del presente provvedimento al Mediocredito Centrale SpA;
- di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel BURP e nel sito della Regione Puglia;
- gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati all'Ufficio Sviluppo Economico del Settore;
- il presente atto, redatto in duplice esemplare, è immediatamente esecutivo;

Sciannameo

REGIONE PUGLIA

LEGGE 598/94 art.11 - INTERVENTI PER RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO PRECOMPETITIVO

1. Modalità applicative

Riferimenti normativi

Legge 27.10.1994, n. 598, art. 11 come modificato ed integrato da:

- Legge 8.8.1995, n. 341, art. 3;
- Legge 23.12.1999, n. 488, art. 54;
- Legge 05.03.2001, n. 57, art.15;

Comunicazione della Commissione Europea C (2002) 691 del 05.3.02

Decreto Legislativo 31.03.98, n.112, art.19;

Decreto Legislativo 31.03.98, n. 123;

Regolamento per la concessione degli incentivi adottato dal Comitato Agevolazioni MCC - Regione Puglia

1.1 Soggetti beneficiari

Piccole e medie imprese, così come definite dalla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato (GUCE C 213 del 23.07.96), che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni e/o servizi, ivi comprese le imprese artigiane di produzione.

Detti soggetti sono ammissibili anche se raggruppati in consorzi.

Sono esclusi gli investimenti finalizzati all'esercizio delle seguenti attività economiche:

agricoltura (specificamente della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato CE)

pesca;

industria carboniera e siderurgica;

costruzioni navali;

fibre sintetiche;

industria automobilistica;

trasporti.

1.2 Ambito territoriale

Unità produttive ubicate nel territorio della Regione Puglia.

1.3 Tipologie di investimenti e spese ammissibili

Progetti di ricerca industriale di durata non superiore a tre anni:

per ricerca industriale si intende la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, utili per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per conseguire un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti.

Progetti di sviluppo precompetitivo di durata non superiore a tre anni:

per sviluppo precompetitivo si intende la concretizzazione dei risultati delle attività di ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali. I programmi possono, inoltre, comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi nonché progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota, a condizione che tali progetti non siano né convertibili né utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento commerciale. Essi non comprendono le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.

Il costo agevolabile non può essere inferiore a 250.000 euro e superiore a 1,8 milioni di euro.

Sono ammesse ad agevolazione le seguenti tipologie di spesa:

a) spese per personale dipendente di ricerca (ricercatori, tecnici, e altro personale ausiliario adibito all'attività di ricerca). Questa voce comprende esclusivamente il personale dipendente impiegato nelle attività di ricerca e/o sviluppo del progetto agevolato nonché il personale, sempre di natura tecnica, appartenente a reparti diversi dal gruppo di ricerca (officina prototipi, lavorazioni interne,) esclusivamente per la parte di effettivo impiego nelle attività di ricerca e/o sviluppo;

b) spese generali: riguardano la valutazione di costi addizionali direttamente imputabili alla attività di ricerca giustificati da registrazioni contabili aziendali. Tali spese non potranno comunque eccedere il 60% del costo del personale. Dette voci si intenderanno riferite ai seguenti costi necessari per l'attività di ricerca e/o sviluppo:

- personale indiretto (fattorini, magazzinieri, segretarie);

- funzionalità ambientale (vigilanza, pulizia, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari);

- funzionalità operativa (posta, telefono, telex, telegrafo, cancelleria, fotoriproduzioni, abbonamenti,

materiali minuti, biblioteca, assicurazioni dei cespiti di ricerca);

- assistenza al personale (previdenze interne, antinfortunistica, copertura assicurativa);
- spese per trasporto, vitto, alloggio, diarie del personale in missione;
- spese generali inerenti ad immobili ed impianti generali (ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazioni) nonché alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) della strumentazione e delle attrezzature di ricerca e/o sviluppo.

Detti costi saranno considerati ammissibili unicamente a fronte di idonea documentazione che dimostri che le spese sono state effettivamente sostenute. Resta altresì inteso che non sono ammissibili, né a forfait né come imputazione diretta, i costi per quote di spese generali aziendali;

c) costo delle strumentazioni, attrezzature e/o macchinari. In questa voce verranno inclusi i costi per le attrezzature e strumentazioni di nuovo acquisto esclusivamente in parte proporzionale all'uso effettivo per il progetto di ricerca e/o sviluppo;

d) servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca. In questa voce verranno incluse:

- spese per consulenze e simili utilizzate esclusivamente per l'attività di ricerca e/o sviluppo precompetitivo;
- spese per beni immateriali di nuovo acquisto utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza.

e) materiali direttamente imputabili all'attività di ricerca. In questa voce si includeranno materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, materiali di consumo specifico, oltre alle strumentazioni utilizzate per la realizzazione di prototipi e/o impianti pilota. Non rientrano invece nella voce materiali, in quanto già compresi nella voce delle spese generali, i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale (guanti, occhiali, ecc.), floppy disk per calcolatori e carta per stampanti, vetreria di ordinaria dotazione, mangimi, lettiere e gabbie per il mantenimento degli animali da laboratorio, ecc..

1.4 Realizzazione degli investimenti

Sono ammissibili ai contributi solo i progetti la cui esecuzione non sia iniziata alla data di presentazione della domanda di aiuto¹.

Per tutti gli interventi sono sempre esclusi gli ammontari relativi all'I.V.A. e a qualsiasi onere accessorio fiscale o finanziario.

¹ Per domanda di aiuto si intende la domanda presentata direttamente dall'impresa a MCC.

1.5 Misura dell'agevolazione

Il contributo in conto capitale è determinato nella misura del 45% del costo dei progetti ammessi all'agevolazione.

In ogni caso il contributo non potrà superare i massimali previsti in tema di aiuti di Stato alla R&S dalla Commissione Europea.

1.6 Divieto di cumulo

I contributi, salvo diverse disposizioni contenute nelle leggi di agevolazione, sono alternativi a qualsiasi altra agevolazione contributiva o finanziaria prevista da leggi statali, regionali o provinciali.

1.7 Richiesta di ammissione all'agevolazione

Le richieste di ammissione all'agevolazione, sottoscritte dalle imprese, devono essere redatte sull'apposito modulo o in conformità allo stesso, compilato in ogni parte e completo della documentazione in esso elencata. Le richieste pervenute a MCC non conformi al suddetto modulo o non sottoscritte con firma autografa dai predetti soggetti, sono restituite al mittente.

Le richieste devono essere relative ad unità produttive che devono risultare regolarmente censite presso

la CCIAA.

Nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, alle richieste devono essere allegati le informazioni antimafia.

1.8 Modalità istruttoria

L'attività istruttoria sarà diretta a verificare:

- a) l'utilità del progetto per innovazioni di prodotto e di processo che accrescano la competitività dell'impresa;
- b) la congruità e pertinenza dei costi indicati per la realizzazione del progetto;
- c) la capacità finanziaria dell'impresa a realizzare il progetto.

Per l'espletamento delle attività di cui ai punti a) e b), sia in fase di istruttoria sia in fase di monitoraggio successivo alla delibera, MCC si avvale di esperti esterni di settore scelti nell'ambito di soggetti esperti il cui impiego deve essere approvato dalla Regione.

La capacità finanziaria dell'impresa a realizzare il progetto (sopracitato punto c) viene accertata sulla base della dichiarazione, compiuta dall'impresa nel modulo di domanda, di rispondenza ai seguenti parametri:

- 1) congruenza fra capitale netto e costo del progetto: $CN > 50\% CP$

patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio approvato maggiorato degli eventuali aumenti di capitale sociale deliberati alla data di domanda e comunque versati entro la data di richiesta della prima erogazione

costo del progetto al netto dell'intervento agevolato

- 2) parametro di onerosità della posizione finanziaria: $OF < 8\%$

—
F

oneri finanziari netti annui quali risultano dall'ultimo bilancio approvato

fatturato annuo quale risulta dall'ultimo bilancio approvato

Per consentire il relativo accertamento di quanto sopra l'impresa dovrà allegare alla richiesta di ammissione l'ultimo bilancio approvato e depositato.

1.9 Modalità di erogazione

Le richieste di erogazione del contributo, sottoscritte dalle imprese, devono essere redatte sull'apposito modulo allegato o in conformità allo stesso, compilato in ogni parte e completo della documentazione in esso elencata.

Il contributo è erogato, con valuta corrente all'impresa, relativamente alle spese effettivamente sostenute per ciascuno stato di avanzamento del programma di investimento.

L'impresa può richiedere un'anticipazione, fino ad un massimo del 30% del contributo concesso, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa secondo schemi forniti da MCC.

L'erogazione a saldo, comunque non inferiore al 25% del contributo, verrà effettuata solo successivamente alla "verifica finale" a seguito dell'invio, da parte dell'impresa della richiesta di erogazione a saldo, che dovrà comunque pervenire a MCC entro 6 mesi dal termine di ultimazione degli investimenti. Fino a tale momento il contributo già erogato parzialmente può essere soggetto a restituzione.

Tutte le erogazioni sono assoggettate alla ritenuta del 4% ex art. 28 DPR n. 600/73.

1.10 Verifica finale

A seguito della domanda di erogazione a saldo da parte dell'impresa, prima dell'erogazione a saldo del contributo, MCC si avvarrà del medesimo esperto incaricato in fase istruttoria o altro esperto esterno di settore scelto nell'ambito di soggetti esperti il cui impiego deve essere approvato dalla Regione, che dovrà attestare sia la conformità dell'investimento realizzato con quello ammesso all'intervento sia la pertinenza e la congruità dei costi sostenuti in relazione al progetto ammesso alle agevolazioni con quelli inizialmente previsti (il perseguimento delle finalità previste secondo il relativo piano di spesa iniziale).

1.11 Variazioni:

Ai fini della conferma dell'agevolazione concessa, le variazioni relative alla titolarità del rapporto di finanziamento o della proprietà delle aziende devono essere comunicate a MCC.

1.12 Ispezioni e controlli:

Su indicazione dei competenti organi della Regione, MCC può effettuare controlli documentali o presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalla presente scheda e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

1.13 Rinvio

Per quanto non previsto o derogato con la presente scheda tecnica e relativa circolare, si applicano le modalità previste nel Regolamento per la concessione degli incentivi adottato dal Comitato Agevolazioni MCC - Regione Puglia

2. Modalità di presentazione della domanda

Le richieste di ammissione all'intervento potranno essere presentate, dalla data indicata nella circolare MCC, tramite raccomandata a mano o con avviso di ricevimento a:

- MCC SpA - Via Piemonte, n. 51 - 00187 ROMA;
- Regione Puglia - Assessorato Industria Commercio Artigianato - Corso Sonnino n. 177 - 70121 BARI.
(Copia del solo modulo di richiesta con esclusione degli allegati).

Nel caso in cui, sulla base delle domande presentate, si verificasse un'eccedenza delle richieste rispetto alle risorse disponibili MCC comunicherà immediatamente alla Regione l'esaurimento delle risorse perché possa procedere, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia di un avviso secondo cui le domande presentate a decorrere dalla data xy (corrispondente all'arrivo dell'ultima domanda che comporterebbe in via previsionale l'esaurimento dei fondi) potranno essere ammesse alla delibera del Comitato, nel rispetto dell'ordine cronologico, esclusivamente previo accertamento della disponibilità di ulteriori risorse ovvero liberazione di risorse già stanziare sufficienti al loro soddisfacimento.

La regione ed il concessionario non assumono alcuna responsabilità per la mancata ricezione delle domande dovuta a disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Le richieste pervenute incomplete dei dati o della documentazione indicata nel modulo risulteranno improcedibili.

Il Coordinatore

Ing.Francesco Sciannameo